



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

ATTO N° 35 **OGGETTO:** Concorso riservato agli utenti dell'Università Agraria di Allumiere: V° bando " Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" - Art. 38 consultazioni – Approvazione verbale commissione giudicatrice del 28 settembre 2017 – Concessione terreno al Sig. Marco Sforzini – Determinazioni.
del 02 ottobre 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** questo giorno **DUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **17,00** nella Sede Universitaria, si è riunita

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

convocata nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
VERNACE	Pietro	- Presidente	X	
CIMAROLI	Daniele	- Vice Presidente		X
CORVI	Gianluca	- Assessore	X	
PAPA	Alessandro	- Assessore	X	
TRAVAGLIATI	Paolo	- Assessore	X	

Presiede il Signor

Vernace Pietro

Verbalizza con funzioni di Segretario il signor

dott. Artebani Luigi

In un periodo di difficoltà economica, come quello che stiamo attraversando, l'Ente intende dire la sua mettendo a disposizione, per quanto possibile e in linea con la normativa in materia, una piccola parte del suo patrimonio per quegli utenti che avessero voglia di mettere in atto iniziative compatibili con l'uso del suolo e degli immobili suscettibili di creare reddito;

Si decideva quindi di varare il 2° bando denominato "Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" Con deliberazione della Deputazione Agraria n. 44 del 27 giugno 2013 si approvava in via preliminare il bando suddetto;

Con deliberazione del Consiglio Universitario n. 22 del 19 dicembre 2013 si approvava il bando in via definitiva inclusa la ratifica del procedimento fin qui promosso;

Con deliberazione del Consiglio Universitario n. 37/2014 Si riproponeva, per le stesse motivazioni che hanno dato impulso alla redazione ed approvazione del 2° bando che qui si intendono riportate anche se non materialmente allegate, un nuovo procedimento con l'adozione ed approvazione del 3° bando sempre denominato "voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" i cui contenuti sono i medesimi del 2° bando;

Con deliberazione del Consiglio Universitario n.12/2016, con le stesse motivazioni, si avviava un nuovo procedimento con l'adozione del 4° bando denominato: "voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" i cui contenuti sono i medesimi del 2° bando;

Si intende, con le stesse motivazioni di cui ai precedenti bandi, riproporre un nuovo bando sempre denominato " voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" con gli stessi contenuti del 2° e 3° bando, con la differenza che nel presente 5° bando, come per il 4°, i terreni da destinare vengono individuati e comunicati nel bando stesso senza possibilità di deroghe.

Ritenuto che vista l'urgenza di aderire alle misure PSR da parte di eventuali giovani interessati, la deliberazione n. 21/2017 assumeva valore di proposta e, insieme alla nomina della nuova Commissione, in quanto la precedente decaduta per effetto della fine legislatura, sarà oggetto di adozione definitiva da parte del Consiglio Universitario;

Con deliberazione n. 22/2017 il Consiglio Universitario approvava definitivamente la proposta della D.A. resa con atto n. 21/2017;

Il C.U. con atto n. 23/2017, in deroga a quanto previsto dal bando nominava la nuova Commissione giudicatrice;

Preso atto che:

Alla scadenza prevista dal bando seguiva una sola manifestazione di interesse da parte del Sig. Marco Sfrozini;

Visto

Il verbale della commissione del 28/09/2017 che qui si intende riportato e facente parte integrante e sostanziale del presente deliberato anche se non materialmente allegato;

PROPONGO

Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui s'intendono per intero riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

Di approvare la richiesta di concessione di ha 03.00.00 circa distinti in planimetria del vocabolo "Muracciole" al foglio n° 41 Particella 8/P;

La planimetria si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;

Il progetto risulta eco sostenibile e di recupero di un area non oggetto di fruibilità collettiva e quindi concedibile ancorché in via precaria e temporanea;

La concessione non pregiudica la fruibilità dell'esercizio dell'uso civico da parte dell'utenza di Allumiere;

La concessione è di NOVE anni rinnovabili e valutata temporalmente congrua per l'intervento in essere;

Le parti si sottomettono all'insindacabile perizia del perito demaniale per il rilevamento del canone annuo;

La concessione può essere rinnovata su espressa richiesta del concessionario purché se ne faccia istanza in forma scritta almeno sei mesi prima della scadenza;

La concessione è regolata dal disciplinare che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale ;

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto in calce e ponendo la firma sul disciplinare ne accetta incondizionatamente quanto riportato in entrambi gli atti;

Il concessionario è cognito che la concessione troverà attuazione definitiva al momento dell'approvazione del presente atto, che ha valore di proposta, da parte del Consiglio Universitario;

La concessione è riferita strettamente al progetto presentato con esclusione di qualsiasi variante;

Qualora il Consiglio Universitario neghi la ratifica del presente atto ed il disciplinare allegato, gli stessi saranno risolti ipso jure senza responsabilità per la Deputazione Agraria formulante la proposta;

La concessione non pregiudica la fruibilità dell'esercizio dell'uso civico da parte dell'utenza di Allumiere;

Le parti si sottomettono all'insindacabile perizia del perito demaniale per il rilevamento del canone annuo;

La concessione può essere rinnovata su espressa richiesta del concessionario purché se ne faccia istanza in forma scritta almeno sei mesi prima della scadenza;

Oltre dalle clausole sopra riportate, la concessione è regolata dal disciplinare che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale (All. 3);

Per il procedimento del Sig. Marco Sforzini non occorre mutamento di destinazione ai sensi del combinato disposto degli art. 12 e 41 della L. 1766/1927 e R.D. 332/1928 perché trattasi di procedimento laddove non è presente interesse pubblico e quindi concesso su base discrezionale dell'Ente su base regolamentare come da pronunciamento della regione Lazio. La concessione comunque riveste forma precaria e temporanea, giacché trattasi di demanio civico, e in qualsiasi

momento l'Ente può far rientrare l'area nella propria disponibilità con semplice preavviso di 60 giorni;

Il presente atto costituisce titolo concessorio e quindi preclude la richiesta di legittimazione da parte dei concessionari per la legittimazione ai sensi dell'art. 9 della legge 1766/1927;

La concessione è disciplinata secondo la giurisprudenza elencata di seguito a cui, anche per il futuro, si farà riferimento:

Sulla applicabilità della durata delle concessioni amministrative o affitti che hanno per oggetto terreni demaniali di uso civico

Per ciò che concerne la durata della concessione, l'orientamento della Suprema Corte è la seguente: "La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione amministrativa o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all'amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno" (Cass. Sez. Un. 10.03.1995, n.2806);

La possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e della sua destinazione, "ex lege", ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può aver solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'Amministrazione di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 L. 10 dicembre 1973, n. 814 ed art. 9 D.L. 2 ottobre 1981, n.546 convertito con modificazioni della L. 1 dicembre 1981, n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 L. 11 febbraio 1971, n.11 con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3 maggio 1981, n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile, come quelli di uso civico. (Cass. Sez. III, 5/5/1993 n. 5187).

La non assoggettabilità alla legislazione vincolistica agraria, relativa alla durata del rapporto, degli atti che concedono il godimento individuale in favore di privati di un terreno demaniale di uso civico risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari.

L'art 5 L. 10/12/1973 n. 814 e l'art. 9 D.L. 2/10/1981 n. 546, convertito con modificazioni nella L. 1/12/1981 n. 692, si riferiscono alla sola determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale, mentre l'art. 22 L. 11/2/1971 n. 11, con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3/5/1981 n. 203, si riferisce alla durata dei rapporti relativi ai soli beni patrimoniali disponibili (Cass. Sez. Un., 21/4/89, in Giur. Agr. It., 1989, 617; Cons. Stato, 3/7/1986 n. 7, in Giur. Agr. It., 1987, 241 nota De Lisi).

Tali norme non comportano una estensione al regime di proroga ai rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile come quelli ad uso civico (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192; Cass., Sez. III, 5/5/1993 n. 5187; Cass. Sez. III, 24/03/1983 n. 2069).

Conforme all'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è l'orientamento seguito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale esclude anch'essa che ai terreni agricoli pubblici demaniali o patrimoniali indisponibili si applichi il sistema normativo, di valenza privatistica, dei patti agrari

(TAR Lazio, Sez. II, 25/6/1988 n. 900; TAR Sicilia, Sez. I Catania, 4/7/88 n. 904; Cons. Stato, Ad. Plen., 3/7/1986 n. 7).

Per rafforzare ancora di più il concetto, si riporta la sentenza della Cassazione, 17 marzo 1948, Mon. Trib. 1948, 284; Man amm., 1948, 359; Foro, 1949, I, 721.

Le Università agrarie sono enti pubblici e le concessioni, a scopo di coltivazione, delle utenze dei terreni, in proprietà alle università medesime, si concretano in un atto amministrativo, demandato al potere discrezionale dell'Ente ed impugnabile solo in sede giurisdizionale amministrativa e non nella sede giudiziaria ordinaria. L'Ente perciò, anche per gli aspiranti che abbiano i requisiti specificati nello statuto è sempre libero di scegliere quelle che diano migliore affidamento, per la coltivazione razionale ed il miglioramento agrario del terreno a loro concesso in uso. Il concessionario di un'utenza, da parte di un'università agraria, non può cedere ad altri tale utenza; ed ove addivenga a tale cessione o qualora la cessione stessa non sia notificata all'università, decade dalla concessione e l'utenza diventa libera per la concessione a qualsiasi altro aspirante, che abbia i requisiti richiesti. Sulla applicabilità delle norme relative all'equo canone che hanno per oggetto concessioni amministrative o affitti su terreni demaniali di uso civico. L'ultimo comma dell'art. 24 L. n. 11/71, aggiunto dall'art. 5 della L. 10/12/1973, n. 814, stabilisce che "per i terreni appartenenti al demanio pubblico e per quelli delle regioni, province, comuni soggetti al regime dei beni demaniali, dati in concessione per lo sfalcio delle erbe o per il pascolo, i canoni da corrispondere saranno determinati dalle commissioni tecniche provinciali in base ai canoni medi provinciali, stabiliti in applicazione dei criteri della presente legge, ridotti del 70 per cento.

Detta norma, come si evince dal suo chiaro tenore, SI APPLICA AI TERRENI DEMANIALI DATI IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DELLE ERBE O PER IL PASCOLO. Il campo limitativo di applicazione trova ancor più conferma nella sentenza: (Cass., Sez. Un., 7/10/94 n. 8192, in Giust. Civ. Mass. 1994, 1198) "La concessione di beni demaniali per uso agricolo non dà luogo ad un contratto agrario ed il rapporto che ha origine da tale concessione non è assoggettato alla disciplina dei contratti agrari.

Anche l'art. 9 D.L. 546/1981 non trova applicazione al caso che si occupa.

Secondo detta norma, "resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'art. 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11".

La norma effettua un richiamo all'art. 22 L. 11/1971, secondo il quale "Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567 e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti; qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, lo Stato, le province o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà, devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata; la disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso che sia stata indetta un'asta pubblica. Qualora vi sia pluralità di richieste, si procederà alla concessione mediante sorteggio".

Il richiamo fatto dall'art. 9 alla conformità con l'art. 22 non può riguardare altro che le modalità di instaurazione dei rapporti negoziali agrari dettate da quest'ultima norma.

Il significato del richiamo è che l'art. 9 si applicherebbe ai rapporti negoziali, riguardanti i beni ivi elencati sorti con le modalità previste dall'art. 22.

Tuttavia il legislatore con l'art. 6 "Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili" del D. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha voluto disciplinare l'annosa materia, ancorché non con effetto retroattivo ne tantomeno interpretativo delle norme passate, per non avere precisato nella legge tali presupposti.

Per migliore chiarezza si riporta di seguito il testo integrale del dispositivo citato: "1) Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni

demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni goleari, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa. 2) L'Ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta. 3) Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale. 4) Gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'art. 23, terzo comma della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dal primo comma dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Successivamente è intervenuta sul punto la Corte Costituzionale, che con decisione n. 318/02, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 9 e 62 della legge 203/82, travolgendo così con effetto ex nunc la disciplina vincolistica in tema di imposizione del canone equo per l'affitto dei fondi rustici; è venuta quindi a cadere ogni limitazione della autonomia patrimoniale delle parti in ordine alla determinazione del corrispettivo della concessione del godimento dei fondi rustici a coltivatore diretto, pur se il giudice delle leggi ha apertamente sollecitato il legislatore ad operare un nuovo intervento normativo del settore, predisponendo nuovi criteri di determinazione del canone legale, idonei a rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni agricoli; nel frattempo tuttavia, sino all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolistiche in linea con il criterio di effettività sancito dalla Corte, la pattuizione del canone in misura superiore a quella prevista dalle disposizioni ora rimosse dal sistema, deve considerarsi pienamente lecita e non modificabile imperativamente.

I Responsabili del Settore Amministrativo

Tecnico

Finanziario

E LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Vista la su estesa proposta deliberazione;

Visti i pareri richiesti e la copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Con votazione resa ed accertata nei modi di legge:

UNANIME DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.--

DISCIPLINARE IN ESECUZIONE AL 5 °BANDO “VOGLIO DIRE ANCH’IO QUALCOSA SUL MIO TERRITORIO” – SFORZINI

1. Il terreno oggetto della concessione, in linea di massima, è quello indicato nella planimetria allegata alla deliberazione della Deputazione Agraria di approvazione del presente disciplinare;
2. Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile;
3. La concessione definitiva sarà adottata con atto deliberativo circostanziato e motivato sulla scorta di eventuali prescrizioni del Consiglio Universitario;
4. E' consentita un'eventuale interlocuzione preventiva dell'interessato per acquisire ulteriori elementi da parte della Commissione - Deputazione Agraria che comunque non saranno vincolanti ai fini della decisione finale;
5. La concessione avrà una durata tale da consentire un termine congruo sull'investimento da effettuare. In ogni caso, la concessione avrà carattere precario e temporaneo legata allo scopo. Cessato questo, il terreno ritornerà alla collettività nel suo stato originario come riportato in atto secondo la giurisprudenza di riferimento;
6. La concessione è personale, sia essa a persona fisica o giuridica, ed è vietata la sub concessione.
7. Tutti gli interventi saranno considerati ordinari per la conduzione del progetto. Pertanto, al termine della concessione, nulla sarà dovuto dall'Ente al concessionario in tema di pretese di miglioramenti fondiari ecc...
8. Il canone di concessione sarà rilevato con estimi che considerino la natura del bando adottato per facilitare i giovani utenti e quindi per creare opportunità per quanto possibile di occupazione nella collettività di Allumiere. Tuttavia, dette considerazioni andranno a far parte delle considerazioni generali che saranno adottate dal perito demaniale.
9. Qualora i terreni oggetto di concessione ricadano in zone condotte a biologico, il concessionario, nel caso l'Ente sia decurtato degli aiuti finanziari previsti per queste colture, rifonderà l'Ente della somma equivalente.

10. L'atto di concessione da parte dell'Ente non è da considerarsi idoneo all'inizio lavori se per la tipologia del progetto sono previste autorizzazioni di cui il concessionario dovrà dotarsi preliminarmente;
11. L'Ente per tutto il periodo di concessione sarà malleonato per eventuali danni a persone, animali o cose;
12. L'accesso per l'Ente alle infrastrutture (fontanile, pozzo ecc...) tramite le arterie viarie all'interno dell'area di concessione sarà garantito; Così come sarà garantito il diritto all'abbeveraggio del bestiame al fontanile presente all'interno dell'area di concessione.
13. E' a carico del concessionario la chiusura dell'area per isolarla da animali e persone. Con la sottoscrizione del disciplinare il concessionario attesta di essere a conoscenza che i terreni circostanti potrebbero essere oggetto di pascolo con rischio di intrusione il cui unico rimedio è rappresentato dalla chiusura perimetrale.
14. E' vietato un utilizzo diverso dal progetto presentato.
15. Per interventi importanti non previsti o non rilevabili in sede iniziale di esame del progetto che modifichino sostanzialmente lo stato originario dei luoghi, è **obbligatoria un'autorizzazione preventiva dell'Ente**, e la presentazione da parte del richiedente dell'estratto planimetrico riportante il frazionamento dei terreni in oggetto.
16. Costituisce condizione *sine qua non* al proseguo della concessione, il rispetto delle normative di riferimento all'esecuzione e conduzione del progetto presentato. In difetto, la concessione decadrà immediatamente *ipso facto*.
17. Il presente disciplinare a cui è allegato lo stesso, rappresentano gli atti preliminari per l'ottenimento dell'autorizzazione finale da parte del Consiglio Universitario il quale definirà l'atto di concessione definitivo. In caso di diniego da parte del Consiglio Universitario gli atti annessi e connessi non troveranno compimento senza responsabilità a carico dell'Ente Agrario. I Concessionari, con la firma apposta in calce al presente disciplinare sono cogniti del presente fatto.
18. La superficie di ettari tre riportata in planimetria allegata è puramente indicativa e troverà definizione solamente con frazionamento catastale che comunque non dovrà eccedere in nessun modo il massimo concedibile di ettari tre. Prima del rilevamento formale dell'area da frazionare il concessionario sottoporrà all'Ente in via preventiva l'ipotesi di frazionamento.

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N° 35 DEL 2 OTTOBRE 2017 CON OGGETTO:

Concorso riservato agli utenti dell'Università Agraria di Allumiere: V° bando " Voglio dire anch'io qualcosa sul mio territorio" - Art. 38 consultazioni – Approvazione verbale commissione giudicatrice del 28 settembre 2017 – Concessione terreno al Sig. Marco Sforzini – Determinazioni.

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Allumiere, li 2.10.2017



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 7-10-2017



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

Allumiere, li 2/10/2017



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Venace Pietro

IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni consecutivi a partire dal ^{6 OTT 2017} prot. n° ¹⁹⁵⁵ cat. n° ^{72VU}

Allumiere li ^{6 OTT 2017}

IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Allumiere li ^{6 OTT 2017}

IL SEGRETARIO

INVIO AL CO.RE.CO.

La presente deliberazione ~~è stata~~/non è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo

Allumiere, li ^{6 OTT 2017}

IL SEGRETARIO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Allumiere, li ^{6 OTT 2017}

IL SEGRETARIO